



SORGEAQUA S.R.L.

Piazza Verdi n° 6 – 41034 Finale Emilia (MO)

Tel. 0535/91985 – Fax 0535/91196

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. Modena - R.e.a. 356302

Registro delle Imprese: 03079180364

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 03079180364

OGGETTO: Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite da Sorgeaqua SRL nelle more dell'approvazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo presso l'ANAC, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, comma 12, 78, ultimo periodo e 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016 - Approvazione Regolamento.

Approvato in adunanza dell'Amministratore Unico n° 3 del 15.03.2017

Premesso che:

l'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

il medesimo articolo, al comma 3, dispone che i commissari siano scelti, in caso di contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 (c.d. contratti sopra soglia comunitaria), tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

ulteriormente, il codice dei contratti pubblici, all'art. 77, comma 3, ultimo periodo, dispone che la stazione appaltante può in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee o per quelli che non presentino particolare complessità, così come definiti all'art. 58 del d.lgs. 50/2016, nominare quali componenti della commissione giudicatrice i propri dipendenti, nel rispetto del principio di rotazione;

gli articoli 77, comma 12, 78, ultimo periodo e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 precisano che, nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dell'ANAC, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Pertanto, è necessario definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici:

- a. nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del già citato decreto;
- b. nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui al suddetto art. 35 o per quelli che non presentano carattere di particolare complessità così come definiti all'art. 58 del citato decreto, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Sulla base di quanto esposto

L'Amministratore Unico

DELIBERA

1. di dare atto che per le motivazioni esposte in premesse e qui integralmente richiamate è necessario adottare l'allegato regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche indette da questa Azienda e relative alle seguenti procedure:

- a) di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
 - b) di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 citato, o per quelli che non presentano carattere di particolare complessità così come definiti all'art. 58 del citato decreto, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;
2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sul sito della società nella sezione "società trasparente".

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 77, COMMA 12, 78, ULTIMO PERIODO
E 216, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016

ART. 1 DEFINIZIONI

Quanto alle definizioni dei termini utilizzati nel presente regolamento si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 50/2016.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento trova applicazione in ordine alle procedure di affidamento di contratti d'appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette da Sorgeaqua SRL.

In particolare esso si applica:

- a. alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- b. alle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 citato o per quelle che non presentano carattere di particolare complessità così come definiti all'art. 58 del citato decreto, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.

Qualora lo ritenga opportuno, Sorgeaqua SRL può nominare una commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo nei casi di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/16.

Sorgeaqua SRL si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara per la valutazione degli aspetti amministrativi relativi all'ammissione dei concorrenti.

ART. 3 TEMPO DELLA NOMINA

La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione è nominata dalla stazione appaltante con apposito atto che si perfeziona, ove non sussistono cause di incompatibilità, conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione giudicatrice è composta da un numero di membri pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

Il presidente e i componenti della commissione sono scelti tra i dipendenti di Sorgeaqua SRL.

La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente e, in caso di carenza di organico, da un funzionario incaricato di funzioni apicali.

I commissari sono scelti tra il personale dipendente che non abbia svolto alcuna funzione o incarico tecnico relativo al contratto da affidare.

ART. 5 ROTAZIONE DEI COMMISSARI

La selezione dei membri della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

A tal fine, il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'azienda Sorgeaqua SRL.

ART. 6 CARENZA DI PROFESSIONALITA'

Nel caso di carenza in organico di adeguate professionalità tra le quali selezionare i commissari di gara, questi ultimi sono scelti, con sorteggio pubblico, garantendo la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti, nel rispetto del principio di rotazione, tra:

- a. funzionari di altre Pubbliche Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto individuati attraverso un censimento pubblico;
- b. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite degli ordini professionali;
- c. professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza.

Il presidente viene individuato, tra i membri della commissione, tramite sorteggio pubblico.

ART. 7 REQUISITI DEI COMPONENTI

I componenti della commissione sono esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non possono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

La stazione appaltante comunica, ai soggetti sorteggiati, l'oggetto della gara, il nominativo degli operatori economici ammessi, la data del sorteggio, quella per l'accettazione dell'incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare.

In caso di sussistenza di cause di incompatibilità e impossibilità a svolgere l'incarico, il candidato commissario ne dà immediatamente comunicazione alla stazione appaltante.

I componenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.p.r.

445/2000, in ordine all'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e di astensione e precisamente:

- di non aver ricoperto, presso Sorgeaqua SRL, nel biennio antecedente l'indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto, cariche di pubblico amministratore;
- di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di astensione, di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertato in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

ART. 8 IMPEDIMENTO E CAUSE OSTATIVE

In caso di impedimento di uno o più commissari designati, ovvero in presenza di una causa di astensione, incompatibilità e/o conflitto di interessi, si procederà nuovamente al sorteggio pubblico nei modi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

ART. 9 RESPONSABILITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente all'ANAC, e ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

La mancata dichiarazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui al precedente art. 7, determina l'esclusione dell'esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante.

ART. 10 VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse è rimessa al RUP che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o specificità delle competenze richieste, può chiedere l'istituzione di una "*commissione ad hoc*" nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, per la quale, nelle more dell'approvazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo presso l'ANAC, si applica il presente regolamento.

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della congruità delle offerte sospette di essere anormalmente basse è svolta dal RUP che può delegare la verifica alla commissione giudicatrice oppure ad altro soggetto o commissione istituita "*ad hoc*" ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, per la quale, nelle more dell'approvazione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo presso l'ANAC, si applica il presente regolamento.